

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo tributario, motivazione di una sentenza redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.6.2017, n. 15812

...omissis...

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il socio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, relativa a un avviso d'accertamento in materia di Irpef 2000 nei confronti di un socio di società di capitali a ristretta base azionaria, lamentando, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la motivazione della sentenza impugnata di conferma della sentenza di primo grado si

sarebbe basata esclusivamente sul mero richiamo della sentenza non definitiva nei confronti della società di cui il contribuente era socio, che sanciva l'insussistenza degli utili extracontabili accertati dall'ufficio; con altra censura, l'ufficio la denunciato il vizio di violazione dell'art. 295 c.p.c., in quanto i giudici d'appello, avrebbero dovuto sospendere il giudizio relativo ai redditi accertati nei confronti del socio, in attesa del passaggio in giudicato del giudizio pregiudicante nei confronti della società che non poteva essere considerato vincolante, in quanto non definitivo, nel giudizio pregiudicato relativo all'accertamento dei maggiori redditi accertati nei confronti del socio.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Accoglie il primo motivo con assorbimento del secondo.

E', insegnamento di questa corte che "(...) in tema di contenzioso tributario, nella ipotesi in cui il giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all'accertamento del reddito della società, l'indipendenza dei due processi rende necessario che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da in nesso di consequenzialità a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto della decisione, senza che il giudice xxx (Cass. n. 14108/2007 - non massimata);

Inoltre, sempre in tema di motivazione per relationem di una sentenza rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, secondo questa Corte, "Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo" (Cass. ord. n. 107/15).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non dà conto delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono il decisum, ma effettua un mero richiamo alla sentenza non definitiva emessa dalla stessa sezione che avrebbe ritenuto l'insussistenza degli utili accertati in capo alla società, di cui l'odierno contribuente era socio, con ciò incorrendo nel vizio denunciato, di difetto assoluto di motivazione.

La sentenza va, pertanto cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Puglia, sezione di Taranto, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

pqm

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della commissione tributaria regionale per la Puglia sezione distaccata di Taranto. Motivazione semplificata.